

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

NICOLETTI CECILIA (NCLCCL81L43L781L), nata a Verona il 03.07.1981 ed ivi residente alla Via Umago 2 (37121), rappresentata e difesa, giusta procura alla lite rilasciata in calce al presente atto ai sensi dell'art. 18 comma 5, D.M. 44/2011, dall'**avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone** (GNNGLG75L07A662D – g.giannuzzicardone@pec.libero.it), la cui indicazione di pec che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica.

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Venezia alla Piazza San Marco 63 (30124) presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato** (94026160278).

OGGETTO: ASSUNZIONE IN RUOLO DA CONCORSO – ERRATA ATTRIBUZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO

1. La ricorrente è docente di ruolo a tempo indeterminato, con qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di STORIA DELL'ARTE, classe di concorso A054, immessa in ruolo dal 1.9.2021, ed attualmente, e proprio a seguito dei fatti che si narreranno, pur risiedendo a Verona, è titolare presso la Scuola Secondaria di II Grado "Gino Luzzatto" di **Portogruaro** (VE) (VEIS012006) (doc. 1);
2. Nel tentativo di ovviare al disagio dell'errata attribuzione della sede di servizio, oggetto del presente giudizio, ha chiesto ed ottenuto, con il Decreto prot. n. 0002656 del 02.08.2022, l'assegnazione provvisoria a **Verona**¹, e da tanto discende la competenza territoriale di codesto On. Tribunale (doc. 2);
3. L'immissione in ruolo è stata raggiunta all'esito della partecipazione al concorso indetto dal Ministero convenuto con DD del 23 aprile 2020, n. 510 modificato dal DD n. 783 del 8 luglio 2020, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di

¹ Concessa su una cattedra suddivisa in due scuole: 10H presso l'IIS "Calabrese Levi" di San Pietro in Cariano e 9H presso il Liceo Artistico "Nani Boccioni" di Verona;



primo e secondo grado, per la classe di concorso A-54 e ADSS²;

4. La docente, come si è detto, **ha poi superato con esito positivo il predetto concorso**, collocandosi alla 7° posizione della graduatoria della Regione Veneto ed alla 3° posizione nella graduatoria per la provincia di Verona, sia di sostegno (ADSS) che per un posto della classe di concorso “A054 storia dell'arte”, collocandosi nella **prima posizione** della graduatoria della Regione Veneto, peraltro unico posto accantonato, con decorrenza del ruolo dal 01/09/2020 (doc. 3);

5. Le successive operazioni di immissioni in ruolo sono state regolate sia da atti ministeriali che da atti più propriamente normativi:

1. Con decreto prot. n. 228 del 23.07.2021, il Ministero dell'Istruzione ha fornito “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22” disponendo, tra l'altro, che fossero utilizzate le Graduatorie concorsuali con il seguente ordine di trattamento delle domande priorità (Allegato A, punto A.2) (doc. 4):

- i. Graduatorie GM 2016 con precedenza;
- ii. Graduatorie GM 2016 senza precedenza;
- iii. Graduatorie GM 2018 con precedenza;
- iv. Graduatorie GM 2018 senza precedenza;
- v. Fascia aggiuntiva di cui all'art. 1, c. 18 bis, l. 159/19 con precedenza;
- vi. Fascia aggiuntiva di cui all'art. 1, c. 18 bis, l. 159/19 senza precedenza;
- vii. **GM procedura straordinaria 2020 (D.D. n. 510 del 23 aprile 2020);**
- viii. GM STEM (art. 59 commi da 14 a 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
- ix. ed infine, le GAE (art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

6. La procedura per l'immissione in ruolo è stata organizzata dall'Amministrazione centrale in due distinte fasi nelle quali gli aspiranti dovevano presentare due diverse domande tramite il portale ministeriale Istanze Online.

7. Le due domande, da inoltrare in due distinti momenti, riguardavano:

1. **I FASE: indicazione dell'ordine preferenziale delle province/classe di concorso/tipo di**

² Più nel dettaglio trattasi degli insegnamenti di “Storia dell'Arte” e “Sostegno nelle scuole superiori”;



posto da parte degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali, come indicato nella guida del Ministero³;

2. Il **FASE**: dopo l'assegnazione della provincia e della classe di concorso/posto, espressione delle preferenze di sede, ossia le scuole, sempre secondo la tempistica e le indicazioni dell'Ufficio scolastico competente.

8. La pratica organizzazione ed esecuzione della procedura sono state poi demandate dall'Amministrazione centrale a ciascun Ufficio Scolastico Regionale⁴;

9. Nell'ambito della Fase I, la ricorrente, attraverso la presentazione di apposita istanza telematica avente prot. N. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5883006.12-07-2021, ha espresso tale ordine di preferenze per Posto "comune su A054" (doc. 5):

1. Verona;
2. Padova;
3. **Vicenza**;
4. **Venezia**;
5. Treviso;
6. Rovigo;
7. Belluno;

10. Al termine della II FASE, poi, l'istante è stata inizialmente assegnata sul posto di sostegno ("ADSS") nella provincia di Verona, presso il Liceo Statale "C. Montanari" di Verona;

11. Di poi, con le note prot. AOODRVE n. 13560 del 03-08-2021 e N. m_pi. AOOUSPVE.REGISTRO UFFICIALE. U. 0011008. 05-08-2021 (doc. 6), a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali, la Prof. Nicoletti è stata prima assegnata nella provincia di Venezia e poi convocata per la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale docente della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso "A054 STORIA DELL'ARTE", con decorrenza giuridica dal 01.09.2020 ed economica dal 01.09.2021, con assegnazione, come detto, presso la scuola di Portogruaro;

³ https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo-Espressione_preferenze_provincia-classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf;

⁴ Allegato A, punto A.11: "Gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici scolastici territoriali utilizzano la procedura informatizzata volta a consentire la gestione automatizzata delle immissioni in ruolo";



12. Orbene, tale assegnazione è il risultato di un **macroscopico errore** commesso dall'Amministrazione che la ricorrente ha sin da subito personalmente contestato all'Amministrazione, senza tuttavia ricevere alcun riscontro (doc. 7);

13. Difatti, come rilevabile anche dall'analisi del contingente per le operazioni di scorrimento "GPS", effettuate al fine di determinare le nomine in ruolo da GPS, ovvero ai sensi del citato art. 59 - comma 4 - del DL 73/21, come da provvedimenti dell'USR Veneto prot. n. 2273 del 23.07.2021 (doc. 8) e dell'UST Vicenza n.7623 del 13.08.2021 (doc. 9), per la classe di concorso "A054", **risultavano disponibili ben 2 posti sulla provincia di Vicenza, e poco dopo divenuti 3 a seguito di una rinuncia (Petrarolo),** collocati nelle seguenti scuole (doc. 10):

1. 1 cattedra sull'IS "G.G. Trissino" di Valdagno;
2. 1 cattedra nell'ITC "Aulo Ceccato" di Thiene;
3. 1 cattedra nell'IPSSA "Pellegrino Artusi" di Recoaro Terme;

14. Tuttavia, come si evince dalla Nota n. AOODRVE n. 14440 del 18-08-2021 (doc. 11), i primi **due di tali tre posti vacanti sono stati assegnati a concorrenti collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla ricorrente e, come indicato nella nota m_pi.AOODRVE.REGISTRO-DECRETIR.0002929.04-09-2021, il terzo posto – quello sull'IPSSA "Pellegrino Artusi" di Recoaro Terme, è stato addirittura oggetto di assegnazione di un incarico annuale da "GPS" a vantaggio di un'altra docente collocata addirittura in seconda fascia (non abilitata),** essendo rimasta vacante nelle precedenti operazioni di reclutamento (doc. 12);

15. Più nello specifico, per quanto attiene ai posti della provincia di Vicenza, è accaduto che - con prot. USR Veneto n. 12963 del 23.07.2021 (doc. 13) - sono state originariamente assegnate alla provincia di Vicenza le seguenti candidate:

1. Martinello Alida (GM 2018);
2. Vlad Ana Ramona (GM 2018);
3. Larenza Tanja Barbara (Fascia Aggiuntiva GM 2018);

16. Dopo il 23.07, è intervenuta la rinuncia di Larenza Tanja Barbara, mentre Martinello Alida e Vlad Ana Ramona sono state assegnate rispettivamente all'Istituto Superiore (St.) G.G. Trissino di Valdagno e all'I.T. Commerciale (St.) Aulo Ceccato di Thiene (Con prot. USR Veneto n. 2482 del 30.07.2021, doc. 14);



17. Con nota prot. dell'USR Veneto n. 13560 del 03.08.2021 l'Amministrazione ha operato il primo scorrimento della graduatoria "c.d. surroga" (doc. 6), ed ha assegnato Petrarolo Lucia alla provincia di Vicenza e la ricorrente a quella di Venezia;

18. In concomitanza sono sopravvenute prima le rinunce di Martinello Alida e di Vlad Ana Ramona, e così l'Amministrazione ha operato il secondo scorrimento della graduatoria, con prot. USR Veneto n. 14440 del 18.08.2021 (doc. 15), assegnando alla provincia di Vicenza le prof.sse La Terra Lia e Tosel Antiniska, entrambe in posizione inferiore in graduatoria di merito rispetto alla ricorrente, e poi anche quella di Petrarolo Lucia, il cui posto è stato ricoperto perfino attingendo un supplente da GPS (doc. 16);

19. Insomma, l'Amministrazione aveva chiaramente la possibilità di rispettare l'ordine di graduatoria, assegnando alla ricorrente alla provincia di Vicenza, in quanto è tempestivamente sopravvenuta la disponibilità del posto;

20. A quel punto l'istante ha nuovamente contestato l'immotivata condotta avversa, mediante atto di diffida a firma del sottoscritto difensore, ancora una volta rimasto significativamente privo di riscontro (doc. 17);

21. Infine, allo scopo di scongiurare la presente azione giudiziaria, la docente ha presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2022/2023, che tuttavia non è stata accolta dall'Amministrazione convenuta (doc. 18);

22. Non resta pertanto alla lavoratrice che adire la Magistratura competente affinché accerti il diritto della ricorrente ad essere assegnata nella sede legittimamente prescelta in base alla corretta gestione della graduatoria concorsuale e tuteli i suoi diritti e prerogative lesi dall'arbitraria condotta amministrativa che le ha imposto di prestare servizio in una sede molto lontana dalla propria residenza e dalla propria famiglia.

Il tutto per i seguenti motivi in

DIRITTO

Alla luce della narrativa che precede, ed in generale dall'intera condotta di controparte non è dato comprendere il motivo per cui abbia totalmente **ignorato l'ordine delle preferenze** espresso dalla ricorrente, con la conseguenza che i posti dalla medesima indicati, benché disponibili, siano stati assegnati a candidati collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla Prof. Nicoletti o,



addirittura, a candidati attinti dalla “GPS”. È evidente che a tale arbitrio sia conseguito, con ogni evidenza, un grave e macroscopico pregiudizio del diritto della docente ad essere prioritariamente assegnata secondo l’ordine delle preferenze espresse ed in base alla posizione raggiunta in graduatoria, anziché essere illegittimamente obbligata a prestare servizio presso una sede lontana addirittura 180 km da Verona, città ove risiede.

Si può solo ipotizzare che tale illegittima condotta dell’Amministrazione possa essere conseguenza di una maldestra e tardiva gestione delle comunicazioni di rinuncia alle nomine pervenute dai candidati già assunti in altro ruolo.

Tuttavia, la tardiva “registrazione” di tali rinunce, avvenuta chiaramente solo dopo l’assegnazione “*in surroga*” (cioè per scorrimento) della ricorrente, ne ha evidentemente precluso il suo diritto ad essere assegnata alla provincia di Vicenza, in quanto il famigerato “sistema informativo” ministeriale, privo della debita supervisione “umana”, non ha rilevato posti liberi al momento dello scorrimento, probabilmente, come si ipotizzava, a causa della tardiva registrazione delle nomine.

È evidente, difatti, che se le rinunce fossero state tempestivamente considerate dall’Amministrazione all’atto dello “scorrimento”, la ricorrente sarebbe stata assegnata alla provincia di Vicenza dove vi erano inopinatamente ed incontestabilmente posti disponibili.

Invece, nonostante la Prof. Nicoletti abbia diligentemente espresso le preferenze rispettando le tempistiche prescritte, solo la negligenza dell’Amministrazione (che non a caso in questa vicenda finora non ha inteso proferire parola) ha di fatto vanificato tutto quanto indicato nella suddetta istanza, **determinando la paradossale assegnazione alla provincia di Vicenza di docenti collocati nella graduatoria di merito in posizione deteriore rispetto alla ricorrente o addirittura attinti da canali di reclutamento residuali, quali sono le graduatorie provinciali per le supplenze (“GPS”).**

Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che tale illegittima condotta ha leso platealmente il buon diritto della ricorrente, che non può essere in nessun modo subordinato alla tempistica di gestione delle rinunce o ad altre inconferenti pratiche amministrative che sviliscano il principio meritocratico riconosciuto nella graduatoria concorsuale.

In ogni caso, e a prescindere dalla causa che ha determinato tale illecita condotta, non può sussistere alcuna ragione burocratica che favorisca altri candidati rispetto ai quali la prof.ssa Nicoletti ha comunque la priorità nella scelta della provincia in ragione del migliore collocamento in graduatoria.



*** **

1.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 – VIOLAZIONE L'ART. 59 COMMA 4 DEL DECRETO-LEGGE DEL 25/05/2021 N. 73 - ILLEGITTIMITÀ ED ILLOGICITÀ DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA.

Come già anticipato e dimostrato, tre posti della provincia di Vicenza sono stati assegnati o

- a vincitori di concorso collocati in posizione deteriore (le prof.sse La Terra Lia e Tosel Antiniska) o perfino
- a personale attinto da GPS oppure (prof.ssa Marzia Zampieron);

Entrambe queste circostanze configurano specifici ed autonomi vizi della procedura che si indicheranno analiticamente di seguito.

SULL'ASSEGNAZIONE DEI POSTI A PERSONALE COLLOCATO NELLA GRADUATORIA CONCORSUALE IN POSIZIONE DETERIORE

1. Quanto alla circostanza che due posti siano stati attribuiti ad altro personale collocato in GM in posizione deteriore rispetto alla ricorrente, è opportuno semplicemente rammentare il tenore dell'art. 28, 1° comma, del *"Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"* di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, ed il principio che ne deriva, ovvero che *"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"*.⁵

Si veda il chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato⁶ sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento."*

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi

⁵ Cassazione civile, sez. lav., 18 giugno 2013, n. 15212;

⁶ Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011, n. 5611;



e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui **le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.**

Né può dirsi che nel silenzio del bando di concorso l'USR fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato "**il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale** della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, **la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.**"

Non possono certo opporsi alla ricorrente astratte ed indimostrate ragioni di speditezza dell'amministrazione atteso che siffatte ragioni, non solo non sussistevano in quanto le operazioni si sono svolte i primi giorni di agosto, ma quand'anche ipotizzate, ovviamente non possono in alcun modo essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura concorsuale.

Per dirla ancora con il Consiglio di Stato⁷, "***neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti.***"

In conclusione, la condotta dell'amministrazione convenuta è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede provinciale, ha realizzato una procedura concorsuale del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il mancato rispetto dell'ordine di graduatoria, così come la sottrazione di un posto in organico di

⁷ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011, in Foro Amministrativo - C.d.S. (II) 2011, 4, 1342;



diritto – disponibile cioè per le immissioni in ruolo – ma sottratto alla disponibilità della ricorrente ed assegnato perfino a personale non di ruolo, configura una chiara **violazione del principio di ragionevolezza**, e quindi indirettamente i principi costituzionali di **buon andamento ed imparzialità** dell'azione amministrativa, in quanto **l'amministrazione ha evidentemente adottato un provvedimento illogico ed arbitrario, e finanche immotivato.**

Secondo la giurisprudenza unanime del **Consiglio di Stato** il **canone della ragionevolezza** costituisce un **limite negativo dell'esercizio del potere discrezionale**, desumibile dall'istruttoria e dalla motivazione delle scelte effettuate dalla P.A.

In altri termini, il **provvedimento amministrativo risulta ragionevole solo ove la pubblica amministrazione adotti una “soluzione astrattamente legittima”** che comporti un bilanciamento degli interessi pubblici e privati. La ragionevolezza allora volge lo sguardo alla “qualità” del potere speso dalla Amministrazione al fine di raggiungere l'interesse pubblico generale desumibile dall'istruttoria, quale momento di acquisizione delle circostanze di fatto e di diritto riguardante anche gli interessi privati in conformità con le determinazioni dell'amministrazione.

È doveroso precisare che il principio in esame non costituisce solo un limite all'azione amministrativa che, nel caso di specie, è stato marchianamente superato, ma rappresenta un canone fondamentale utile al Magistrato per valutarne la sua intrinseca logicità e congruità.

Invero, quando la motivazione del provvedimento risulta incompleta oppure contraddittoria, ben potrà il Giudice ordinario disapplicare il provvedimento impugnato, esercitando un potere analogo a quello del GA nel momento in cui è chiamato ad annullare l'atto per eccesso di potere ex art. 21 octies l. 241/90. Difatti, **secondo il Consiglio di Stato l'illogicità estrinseca dell'atto amministrativo è un sintomo del cattivo uso del potere da parte dell'amministrazione.** In proposito, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza dato che è pressoché impossibile ricostruire l'intero iter logico svolto dell'organo agente in ordine alla ponderazione degli interessi, **si presume un cattivo uso del potere quando, dall'analisi degli atti, è possibile evincere una violazione del canone di ragionevolezza.**

In definitiva – venendo propriamente al caso di specie – **la violazione del principio di ragionevolezza, costituita dal diniego immotivato della sede richiesta dalla ricorrente in favore di altri docenti portatori di un diritto inferiore (per posizione in graduatoria o per canale di assunzione) – è un limite alla discrezionalità del potere amministrativo alla base del potere datoriale esercitato dalla p.a.**



nell'ambito del pubblico impiego privatizzato.

Né può dirsi che l'obbligo di rispettare un criterio di ragionevolezza possa venir meno per il solo fatto che la procedura si sia svolta mediante una procedura telematica.

Sul punto deve osservarsi che con ripetute decisioni il Giudice Amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di analoghe procedure afferenti alla mobilità del personale docente ne ha dichiarato l'illegittimità (cfr. *Cons. Stato, Sez. VI, n. 08472/2019, n. 08473/2019, n. 08474/2019*), proprio nella parte in cui con tali atti si è scelto di demandare la formazione delle graduatorie ad un algoritmo. Nella motivazione delle richiamate decisioni, dopo aver premesso che il ricorso a procedure informatizzate non deve ritenersi di per sé illegittimo, in considerazione anche del processo di progressiva digitalizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, i giudici amministrativi hanno precisato che **"l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che governano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa."**

In tale contesto, infatti, il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta della legislazione attributiva de potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere".

Peraltro, si deve anche considerare che è del tutto indifferente per l'Amministrazione attribuire il posto di Vicenza all'uno o l'altro vincitore; **non v'è quindi alcun interesse pubblico** che verrebbe leso o che sarebbe chiamato a retrocedere alla richiesta dell'odierno istante.

Si tratta in definitiva di una scelta non rispettosa della **clausola generale di buona fede e correttezza**. Come noto, *"In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod. civ.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e*



ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte" (cfr. ad es. Cass. Civ. n.20399/2004).

L'applicabilità della regola anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato è pacifica (cfr. ad es. Cass. Sez. L. n.6485/2021 in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, Cass. Sez. L. n. 23827/2021 in tema di progressioni orizzontali, Cass. Sez. L. n. 268/2019 in materia di procedure concorsuali).

Nella specie, **è chiaramente contrario a buona fede adottare un criterio di assegnazione delle sedi che lede l'aspettativa dei docenti a vedersi assegnare la sede più vicina possibile alla propria residenza senza contestualmente salvaguardare un apprezzabile interesse datoriale.** L'USR, difatti, non avrebbe subito nessun pregiudizio se avesse trattato prima la posizione della Nicoletti, per poi passare all'assegnazione di altri candidati meno graduati o collocati in altre graduatorie. Siffatto metodo di assegnazione si rivela assolutamente identico a quello seguito nel caso in esame dal punto di vista dell'interesse datoriale, ed al contempo foriero di importanti ricadute favorevoli nella sfera giuridica dei docenti interessati (lo stesso principio è stato espresso da **Tribunale di Lecce**, ordinanza del 17.11.2021).

*** **

Nonostante l'atteggiamento a dir poco criptico dell'Amministrazione (che è infatti rimasta inerte a ben due richieste stragiudiziali, ritenendo conveniente non fornire alcun elemento giustificativo, o meglio, a propria discolpa) per completezza espositiva e per scrupolo difensivo, questa difesa ha tentato di indagare sulle cause dell'errore compiuto dall'Amministrazione, incontestabilmente sussistente, formulando mere ipotesi: una di queste è che l'errore organizzativo consti nella suddivisione della procedura di convocazione in fasi: la prima, come detto, è utile per la scelta della "provincia" e la seconda, avvenuta nei giorni successivi presso gli uffici provinciali, è necessaria per l'individuazione ed attribuzione della effettiva sede di servizio (scuola).

Ovviamente in entrambe le occasioni era facoltà di ciascun vincitore rinunciare alla proposta di



immissione in ruolo: e purtuttavia se la rinuncia era comunicata in occasione della “prima” convocazione innanzi all’Ufficio regionale, l’ufficio competente aveva immediata contezza della sopravvenuta disponibilità del posto, potendolo quindi riutilizzare per l’assegnazione della provincia “libera” per altri candidati , mentre in caso di rinunce avvenute nella seconda fase innanzi agli uffici provinciali, come si può ipotizzare sia accaduto nel caso di specie, gli uffici periferici dovevano compiere un’ulteriore attività, ossia comunicare immediatamente la sopravvenuta rinuncia all’ufficio centrale che quindi avrebbe dovuto, come nella prima ipotesi, riassegnare ad altro candidato la provincia vacante.

Si suppone che invece nel caso di specie questo meccanismo non abbia dato il risultato dovuto dal rispetto della legge e non sia stato ritenuto utilizzabile per l’assegnazione della ricorrente alla provincia di Vicenza, nonostante la vacanza.

In ogni caso, a prescindere dall’organizzazione ministeriale, ciò che non può ignorarsi è che l’assegnazione della provincia al vincitore del concorso deve avvenire secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria fino al limite dei posti disponibili; in altre parole, l'Ufficio regionale, scorrendo la graduatoria, avrebbe dovuto consentire alla ricorrente di scegliere tra tutte le province nelle quali risultavano posti disponibili, e quindi, nel caso della ricorrente, assegnarla alla provincia di Vicenza.

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò sia accaduto.

Lo scorrimento della graduatoria non è avvenuto – e tanto basta a concludere l’illegittimità della condotta; in conclusione, a prescindere dalle motivazioni che hanno determinato il contegno di controparte, il risultato a cui è giunta l’Amministrazione è illegittimo: **non si può in nessun modo favorire altri candidati rispetto ai quali l’odierna ricorrente ha sempre e comunque la priorità nella scelta della provincia**, per merito di graduatoria.

L’Amministrazione avrebbe dovuto fare buon governo del proprio potere di autotutela e annullare con urgenza l’erronea assegnazione della Prof. Nicoletti alla provincia di Venezia e disporre l’immediata assegnazione della docente nel rigoroso rispetto dell’ordine di preferenze dalla medesima espresso, ed invece operando in modo così evidentemente difforme dai canoni legali, l’Ufficio ha posto in essere nei confronti della ricorrente una procedura concorsuale del tutto



parziale, nella quale "i migliori" sono stati assegnati a sedi lontane dalla propria residenza, senza aver avuto la possibilità di esercitare i diritti riconosciuti loro per Legge che derivano dalla posizione nella graduatoria di merito di un concorso pubblico.

*** **

Per tutti i motivi sopra esposti, l'odierna ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l'On. Tribunale di **Verona**, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

1. accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione della sede provinciale di servizio di Venezia in luogo di quella di Vicenza, legittimamente spettante alla ricorrente;
2. per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata ad una delle sedi di lavoro della provincia di Vicenza, disponibili al momento della assegnazione della ricorrente, secondo il principio dello scorrimento della graduatoria;
3. per l'ulteriore effetto, condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nella provincia di Vicenza, al momento della assegnazione della ricorrente alla sede illegittimamente individuata nella provincia di Venezia;

Il tutto con vittoria di spese e competenze da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto difensore.

In via istruttoria:

Si chiede che il Tribunale disponga:

- richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione, di:
 - i verbali delle convocazioni di tutti i vincitori di concorso elencati nella graduatoria in cui è inserita la ricorrente, collocati in posizione poziore rispetto a costei, contenente, tra gli altri dati, le opzioni esercitate da ciascun candidato;
 - copia delle eventuali rinunce pervenute in prima e/o seconda fase;



- i documenti relativi al fascicolo della ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede provinciale di Venezia;
- i documenti inerenti all'attribuzione delle sedi relative ai tre posti disponibili all'epoca dei fatti nella provincia di Vicenza, come indicati in narrativa (due attribuiti ad altri vincitori di concorso e uno ad un docente attinto da GPS).

Si allegano i seguenti documenti (contenuti nel fascicolo di parte):

01 Assegnazione di sede NICOLETTI;

02 Decreto-Ass.-sede-per-UT-e-AP-Primaria-Sec.-di-I-e-II-grado.0002656.02-08-2022 e UT e AP Sedi Definitive II GRADO 2022-23

03 Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1524 del 24.06.2021

04 Allegato-A-21-22-002-002

05 PR-SUPI-215-cecilia.nicoletti1-12_07_2021-8067840775011807507

06 prot. AOODRVE n. 13560 del 03-08-2021

07 PEC nomina ruolo surroga

08 Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 2273 del 23-07-2021 e schema_riparto_2021_22_pub

09 m_pi.AOOU SPVI.REGISTRO-UFFICIALEU.0007623.13-08-2021 e UAT-

VICENZA_GPS_CONTINGENTE_DL73

10 II_GRADO_DISPONIBILITA_DOPO_I TRASFERIMENTI_AGGIORNAMENTO

11 prot. AOODRVE n. 14440 del 18-08-2021

12 SUPPLENZE DA GPS VICENZA

13 Graduatorie fasce aggiuntive e 13 prot. AOODRVE n. 12963 del 23-07-2021

14 prot. AOODRVE n. 2482 del 30-07-2021

15 prot. AOODRVE n. 14440 del 18-08-2021

16 m_pi.AOODRVE.REGISTRO-DECRETIR.0002929.04-09-2021 e

pubbl_Bollettino_TotaleNomine_classi-di-concorso

17 Diffida PEC

18 LETTERA_NOTIFICA TRASFERIMENTO_SECONDARIA_II_GRADO_202223 e ESITO Mobilità

Con riserva di chiedere l'ammissione di tutti i mezzi di prova che saranno ritenuti necessari e rilevanti a seguito dell'avverso contegno processuale.



*** **

ISTANZA EX ART.151 C.P.C.

Si chiede di essere autorizzati, ai sensi dell'art.151 c.p.c., alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione di un estratto del testo del ricorso sul sito internet dedicato del MI stante la impossibilità materiale di individuare e reperire gli indirizzi di tutti i potenziali ed eventuali controinteressati.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il valore della causa è indeterminato ed è esente dal pagamento del contributo unificato come da dichiarazione in atti.

Bari-Verona, 10 novembre 2022

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

